

Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile a mezzo trasporto con autobotte.

ALLEGATO "C"



COMUNE DI SCORDIA
Provincia di Catania

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
FORNITURA DI ACQUA POTABILE A
MEZZO TRASPORTO CON AUTOBOTTE.**

(Approvato con delibera di C.C. n. 4 del 22/02/2008 e successivamente modificato con delibere di CC n. 52 del 30/06/2011 e delibera di CC n. 61 dell'8/08/2011)

Testo coordinato

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.
- Articolo 2 – Disciplina del trasporto dell'acqua potabile.
- Articolo 3 – Determinazione della tariffa.
- Articolo 4 – Forniture eccezionali.
- Articolo 5 – Disciplina della riscossione.
- Articolo 6 – Pubblicità ed entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la fornitura di acqua potabile, a mezzo autobotte comunale, presso i fabbricati ubicati nel territorio comunale, serviti e non serviti dalla rete idrica comunale.

Art. 2

Disciplina del trasporto dell'acqua potabile

- 1. Il trasporto dell'acqua potabile, con l'utilizzo dell'autobotte, è affidato all'Area 4 - Servizi Tecnici - Ufficio Acquedotto che, tramite il personale designato, provvede ad esitare le richieste dell'utenza secondo l'ordine cronologico e nel rispetto del presente regolamento.**
- 2. Ciascun utente potrà richiedere:**
 - a. gli utenti anagraficamente residenti hanno diritto a mc 180 (centottanta) di acqua potabile per un totale massimo di n. 30 autobotti annui. La 31^a autobotte verrà considerata in superconsumo, aumentata del 100%;**
 - b. le cooperative sociali e le industrie hanno diritto a mc 24 (ventiquattro) di acqua potabile mensile, pari a 4 (quattro) viaggi, per un totale massimo di n. 48 autobotti annui;**
 - c. gli utenti anagraficamente non residenti hanno diritto a mc 6 (sei) di acqua potabile al mese per un totale massimo di n. 12 (dodici) viaggi annui;**
 - d. nel caso di nuclei familiari costituiti da oltre quattro persone, per ogni persona in più il contratto per uso domestico si intende automaticamente aumentato di mc 42. Pertanto il numero massimo di autobotti passa dai 30 ai 37 annui.**
- 3. L'utente può richiedere ed ottenere la fornitura a condizione che produca dichiarazione sostitutiva attestante che l'immobile sia fornito di fossa Imof o sia allacciato alla rete fognaria.**

Il servizio è subordinato alla effettiva disponibilità di acqua nella rete idrica comunale e al buon funzionamento dell'autobotte. Cause di forza maggiore esonerano il Comune dalla fornitura del servizio, anche in presenza di avvenuto versamento che, nella fattispecie, sarà restituito al versante.

Art. 3

Determinazione della tariffa

1. La tariffa per l'utilizzo dell'autobotte per il trasporto dell'acqua potabile è determinata annualmente dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. L. 415 del 28/12/1989, convertito con modificazioni nella legge 28/02/1990, n.38.
2. La tariffa è determinata annualmente in rapporto ai costi preventivati per il servizio e nella percentuale di copertura stabilita.
3. La tariffa per ogni trasporto è stabilita con la seguente distinzione:
 - a. tariffa per utenti "anagraficamente residenti" nei fabbricati situati fuori dal centro abitato del territorio comunale e non serviti dalla rete idrica comunale;
 - b. tariffa per utenti "anagraficamente non residenti" nei fabbricati situati fuori dal centro abitato del territorio comunale e non serviti dalla rete idrica comunale;
 - c. tariffa per fornitura "straordinaria" a fabbricati ricadenti all'interno del centro abitato e serviti dalla rete idrica comunale.

Art. 4

Forniture eccezionali

1. Il Sindaco, o suo delegato, per eccezionali e motivate richieste può autorizzare al massimo n. 4 (quattro) trasporti di acqua potabile in un anno per ogni fabbricato abitato che si trova fuori dal territorio comunale, ma distante non oltre 500 (cinquecento) metri dal confine. Le predette condizioni devono essere autodichiarate dal richiedente.
2. Ai suddetti trasporti verrà applicata la tariffa prevista all'art.3, comma 3, lett. b) aumentata del 50% (cinquantapercento).
3. I trasporti di cui al presente articolo non necessitano della documentazione prevista nel successivo art.5, comma1, lett. a).

Art. 5

Disciplina della riscossione

1. Gli utenti, conduttori di fabbricati ubicati nel territorio comunale di Scordia, per usufruire del servizio, avanzano apposita istanza all'Area 4 Servizi Tecnici, Ufficio Acquedotto allegando:
 - a. fotocopia della documentazione di cui al superiore art.2, punto 3;

- b. bollettino di c/c /p intestato alla Tesoreria comunale, comprovante l'avvenuto versamento della relativa tariffa prevista dall'art.3 del presente regolamento.
2. L'Area 4 Servizi Tecnici, Ufficio Acquedotto provvede all'istruttoria amministrativa della pratica e la trasmette per l'esecuzione della fornitura richiesta.

Art. 6

Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente regolamento si compone di n. 6 (sei) articoli, progressivamente numerati dal n. 1 al n. 6 e, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico. La visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia previo rimborso del costo di produzione.

Entra in vigore dal giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e, da tale data, si intendono abrogate e interamente sostituite le precedenti e contrastanti disposizioni regolamentari in materia.